



Ordinanza n. 40/2018

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERIODO DI "GRAVE PERICOLOSITÀ"
DI INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
IL SINDACO

Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

Vista la Legge Regionale 11 aprile 1985 n. 37 (istituzione del servizio di protezione civile regione Lazio);

Visto il D.Lgs n° 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della legge 15 Marzo 1997 n.59)

Vista la Legge 21 Novembre 2000 n.353 (Legge-Quadro in materia di incendi boschivi);

Vista la Legge Regionale 28/10/2002 n°39 (norme in materia di gestione delle risorse forestali);

Visto il Regolamento Regionale n° 7 del 18/04/2005 (Regolamento di Attuazione dell'art. 36 della L.R. n°39 del 28/10/2002);

Visto il D.L. n° 91 del 26/06/2014;

Visto il D. Lgs, 267/2000 (Testo Unico riguardante i provvedimenti degli enti locali);

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 16/09/2011 è stato approvato il "Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo "2011-2014" e stato dichiarato lo stato di grave pericolosità e massimo rischio di incendi boschivi sul territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 Settembre 2014; che costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana, nonché i festivi non domenicali, dall'inizio di maggio a fine ottobre; che nelle aree a rischio di incendio boschivo e nei periodi di "grave pericolosità" e di "allerta", sono vietate inoltre ai sensi dell'art. 10, c.5) della Legge n. 353 del 21/11/2000 tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, come confermato ed integrato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2012 n. 198.

Vista la comunicazione n° 00223341 del 17/04/2018 della Regione Lazio che dichiara dal 15 Giugno al 30 settembre 2018 lo stato di "**GRAVE PERICOLOSITÀ**" e massimo rischio incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Lazio;

ORDINA

CON EFFETTO IMMEDIATO DAL 15 GIUGNO FINO AL 30 SETTEMBRE 2018 ,
PERIODO IN CUI VIENE DICHIARATO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ per il rischio
di incendi, nelle zone boscate e nelle aree ad esse assimilate ai sensi dell'art 4 della L.R.L. n. 39/2002 ed in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli o incolti, ed a distanza minore di metri lineari 2 dai boschi:

E' vietato accendere fuochi o compiere ogni altra azione che possa, comunque, arrecare pericolo mediato o immediato di incendio quali brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici, depositare e dare fuoco ad immondizie di qualsiasi natura.

Inoltre è vietato bruciare le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe nonché arbusti e erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali e lungo autostrade e comunque lungo le vie principali di comunicazione, salvo gli abbruciamenti di prevenzione incendi autorizzati.

Al riguardo si comunica che l'art. 14 comma 8 lett. b) del D.L. 24/06/2014 n. 91 ha introdotto all'art. 256 bis, del D.lgs. 152/2006 il comma 6 bis che recita " nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni"(15 giugno – 30 settembre), la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali **E' SEMPRE VIETATA**.

E' fatto obbligo, altresì, agli Enti o privati possessori, a qualsiasi titolo incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il "periodo di grave



Comune di
Villa San Giovanni in Tuscia

Provincia di Viterbo



pericolosità” ad evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi.

Tutti gli Enti e privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni, prati, pascoli ed incolti devono adoperarsi al fine di evitare l’insorgere e la propagazione degli incendi. A Tal fine si prescrivono i seguenti interventi:

1. perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri lineari e sgombero di covoni di grano e/o materiale combustibile per una distanza di mt. 10 da:
 - Terreni su cui si trovano stoppie e/o materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - Terreni incolti.
2. Ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (eccettuate per le specie protette) sui confini con autostrade, ferrovie ed altre vie di transito per una profondità di ml 5;
3. Ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, FF.SS., Provincia, Comune) della vegetazione erbacea ed arbustiva presente lungo le scarpate stradali ed autostradali;
4. Interramento delle stoppie e dei residui di vegetazione di lavorazioni agricole nel periodo 30 maggio – 30 settembre, in tutti i terreni a distanza inferiore a metri 50 dai boschi.

I proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti alle linee ferroviarie e/o di boschi confinanti con strade ed altre vie di transito e pertinenze della viabilità, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o per inosservanza dei divieti ed obblighi contenuti nella presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie prescritte dalle vigenti leggi. La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti comporterà l’applicazione delle sanzioni:

- Da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ad Ha o frazione di Ha per tutte le infrazioni ai sensi dell’art. 7 bis del DLgs 267/2000;
- Le sanzioni previste dalla legge n. 353 del 21/11/2000.

Per le trasgressioni ai divieti di cui sopra saranno applicati i provvedimenti di natura penale ove previsti.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga portata a conoscenza mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale inserendola nel sito ufficiale e pubblicata all’Albo Pretorio on-line.

Le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell’esecuzione del presente provvedimento adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Viterbo U.T.G., al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Vetralla, al Comando Stazione Carabinieri di Blera, alla Polizia Locale.

INFORMA

A norma dell’art.3, c.4 della L. 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure con ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, 14/06/2018;

L. A.



IL SINDACO

Ing. Mario GIULIANELLI